

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

**Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
recante disposizioni in materia di finanza locale**

ONOREVOLI SENATORI. — In coerenza con le linee di politica finanziaria tracciate per il rientro dal processo inflattivo in atto e nel quadro delle manovre che il Governo ha già avuto occasione di preannunciare in ordine al contenimento della spesa pubblica, è stato predisposto il presente decreto-legge, con il quale si provvede ad assicurare il finanziamento degli enti locali per il 1982.

L'intervento dello Stato a carico del bilancio 1982 resta contenuto nel complessivo

importo di lire 17.700 miliardi — di cui 320 miliardi quale maggior trasferimento per i servizi di trasporto pubblico — secondo quanto previsto dal disegno di legge finanziaria già approvato dal Senato della Repubblica.

In particolare, il provvedimento:

fissa i criteri per la predisposizione dei bilanci di previsione comunali e provinciali;

prevede il potenziamento delle entrate tributarie proprie degli enti locali;

determina i meccanismi di finanziamento del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto da parte delle Regioni, degli Enti locali e dello Stato;

prevede la proroga, fino al 31 dicembre 1982, dell'acquisizione dell'intero gettito ILOR al bilancio dello Stato e, conseguentemente, l'attribuzione di somme sostitutive agli enti già percettori della quota ILOR di loro spettanza (Regioni a statuto ordinario e Aziende di soggiorno di nuova istituzione);

prevede la proroga del regime di finanziamento transitorio, introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle quattro Regioni a statuto speciale (esclusa la Sicilia), delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Camere di commercio e delle Aziende di soggiorno.

Per ciò che attiene ai bilanci di previsione per l'anno 1982, il provvedimento è sostanzialmente inteso ad assicurare agli enti locali un livello di spesa corrente pari a quello definitivamente impegnato nel 1981 incrementato, mediamente, del 16 per cento.

A tal fine, mentre da un lato vengono dettate norme per la quantificazione delle previsioni relative alle entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982, dall'altro lato viene prevista la possibilità di un ulteriore e predeterminato finanziamento da parte dello Stato in favore di quei Comuni e di quelle Province che non siano in grado di assicurare il finanziamento delle spese correnti, nonostante abbiano previsto le entrate nella misura e secondo i criteri delineati con il presente provvedimento.

In tale ottica, è stato previsto:

a) l'adeguamento dei proventi relativi ai servizi pubblici a domanda individuale;

b) il criterio di quantificazione dei trasferimenti statali per il 1982;

c) l'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti;

d) l'ulteriore trasferimento statale, entro vincoli predeterminati, nei casi di comprovata insufficienza delle entrate;

e) il fondo perequativo con una dotazione di lire 200 miliardi;

f) la confluenza nel fondo perequativo degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai Comuni e alle Province, nonché degli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi agli enti locali, delle quote dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci 1981 per la quota non attribuita ai comuni e province che non abbiano deliberato i conti consuntivi 1981 entro il 31 luglio 1982;

g) il potenziamento delle entrate tributarie proprie degli enti locali.

* * *

La manovra fiscale nel settore della imposizione locale completa la strategia degli interventi straordinari concorrendo, con la maggiorazione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, ad assicurare ai Comuni e alle Province un flusso di risorse finanziarie per il 1982 che tendenzialmente salvaguardi, in termini reali, il livello delle competenze 1981.

Le misure tributarie adottate sono state limitate a quella forma di finanza congiunturale consistente nell'inasprimento delle imposte esistenti. Ciò al fine di non creare, attraverso l'istituzione di tributi nuovi, intralci al futuro assetto definitivo della finanza locale, da avviare nei tempi brevissimi, che dovrà restituire ai Comuni una più significativa ed adeguata autonomia tributaria, sia sotto il profilo normativo che gestionale, la quale conduca a ristabilire un più corretto equilibrio fra entrate proprie ed entrate derivate.

L'articolo 17 conferma per il 1982 la facoltà già riconosciuta per l'anno precedente dall'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 (legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153) ai Comuni di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica impiegata nelle abitazioni in ragione di 10 lire per ogni Kwh consumato, con esclusio-

ne dei consumi rientranti nella cosiddetta « fascia sociale ». Estende inoltre tale facoltà, con tassazione ridotta a lire 5 per Kwh, per i consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 500 Kwh.

L'articolo 18 reca un aumento delle tasse sulle concessioni comunali, disarticolato in relazione alla funzione economica o sociale dell'atto amministrativo.

Sono previsti conseguentemente aumenti che variano dal 30 per cento (autorizzazioni per l'abitabilità; autorizzazioni per gli spacci di carne; licenze per spacci di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati con vendita ai soli soci; licenze per le arti tipografiche ed affini; licenze per gli ascensori) al 50 per cento (autorizzazioni per la produzione di carni; licenze per i teatri ed i cinematografi; licenze per gli alberghi; autorizzazioni per il commercio di cose antiche; licenze per le rimesse di autoveicoli; concessioni di servizi pubblici automobilistici) ed al 100 per cento (licenze per accademie ed altri spettacoli o trattenimenti; licenze per *festivals* e simili; licenze per balli o scuole di ballo; licenze per le bevande alcoliche e superalcoliche; licenze per stabilimenti di bagni; autorizzazioni per il commercio ambulante; concessioni di parcheggi; autorizzazioni per trasporti di piazza).

Inoltre, la misura della tassazione per gli esercizi di vendita al minuto, attualmente unica, viene disarticolata in relazione alla superficie di vendita.

L'articolo 19 ripete per il 1982 l'addizionale all'imposta comunale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni ed alle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, già stabilita per l'anno precedente dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 38 del 1981, aumentandone la misura dal 20 al 30 per cento.

L'articolo 20 ribadisce l'obbligo di tendere verso l'equilibrio fra il gettito globale della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed il costo sostenuto per l'erogazione del servizio, ponendo un limite mi-

nimo di aumento del 16 per cento e massimo del 50 per cento.

Con lo stesso articolo viene inoltre imposto l'obbligo generalizzato della istituzione della tassa per tutti i comuni che erogano il relativo servizio.

L'articolo 21 conferisce ai Comuni una serie disarticolata di facoltà sul piano della sanatoria di situazioni pregresse interessanti l'applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni. Ciò al fine di ampliare il numero di contribuenti nel particolare settore, che registra una forte evasione.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 22 per l'anno 1982 si applicheranno in tutti i comuni, per la liquidazione dell'imposta INVIM, le aliquote massime previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, prescindendosi, pertanto, per detto anno dalla misura determinata dai Comuni con i provvedimenti adottati nei termini di legge.

L'articolo 23 prevede la possibilità, per i comuni di Roma, Milano, Torino e Napoli, di istituire un contributo speciale per il finanziamento ed ampliamento delle ferrovie metropolitane da commisurarsi all'INVIM; contributo che però non può eccedere il 50 per cento dell'INVIM dovuta sugli immobili ubicati nei rispettivi territori.

Con l'articolo 24 si provvede ad aggiornare la tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili.

Infine, con l'articolo 25 si prevede pure un aumento dei diritti sugli atti dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dei diritti di segreteria di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè dei diritti d'urgenza per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile e di carte di identità di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551.

Il complesso delle risorse aggiuntive che potranno essere conseguite dagli enti locali

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'anno 1982 per effetto della manovra sui tributi propri può così quantificarsi:

	<i>Miliardi</i>
istituzione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica per l'anno 1982	310
aumento delle tasse sulle concessioni comunali	130
addizionale, per l'anno 1982, del 30 per cento all'imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni, alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico	25
aumento delle tariffe per la tassa sui rifiuti solidi urbani con un minimo del 16 per cento e un massimo del 50 per cento, nonché obbligo generalizzato di istituzione della tassa	220
obbligo di applicazione in tutti i comuni delle aliquote massime per l'INVIM	50
aumento canone disinquinamento acque usi civili	30
contributo metropolitane (Roma, Milano, Torino e Napoli)	70
<i>Totale</i>	<u>835</u>

Al maggior gettito derivante dai provvedimenti sopra evidenziati è da aggiungere l'incremento naturale dell'INVIM per lire 150 miliardi e l'acquisizione nell'anno 1982 delle somme relative alla prima riscossione del canone per i servizi di fognatura e depurazione per usi civili e industriali (riferite anche all'anno 1981 e ai precedenti) valutabili in circa lire 200 miliardi.

Vanno inoltre considerate le maggiori risorse relative agli aumenti dei diritti di certificazione, segreteria, eccetera — per un importo di lire 200 miliardi — e quelle relative ai contributi dei beneficiari dei servizi gratuiti, stimate in lire 400 miliardi.

Complessivamente, pertanto, il provvedimento consente l'acquisizione di maggiori risorse per un totale di lire 1.785 miliardi, a prescindere dalla lievitazione dei trasferimenti statali e regionali.

Le norme concernenti il fondo nazionale trasporti, l'acquisizione al bilancio dello Stato del gettito ILOR per il 1982 e la proroga del regime di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, ricalcano sostanzialmente quelle contenute nel disegno di legge finanziaria che, già approvato dal Senato della Repubblica, è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale.

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

Disposizioni in materia di finanza locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Per l'integrale applicazione delle disposizioni previste nel presente decreto, in sede di esame dei bilanci gli organi regionali di controllo sono tenuti — tra l'altro — ad accertare, sulla base di idonei elementi forniti dagli enti, l'inclusione, tra le previsioni, di adeguati stanziamenti di entrata.

Art. 2.

I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto — intese nel loro complesso a garantire la possibilità di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981

incrementato mediamente del 16 per cento — sono tenuti ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

La deliberazione del bilancio dà atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti.

Art. 3.

Per i servizi pubblici a domanda individuale i comuni e le province sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. I proventi relativi debbono coprire, nel complesso, almeno il 25 per cento di tutte le spese di gestione ed in ogni caso debbono essere aumentati rispetto a quelli accertati per il 1981 di una aliquota non inferiore al 16 per cento.

Per gli enti che si avvalgono delle disposizioni di cui al successivo articolo 10 la percentuale del 25 per cento di cui al primo comma è elevata al 30 per cento.

Per i comuni interamente montani e per i comuni del Mezzogiorno, fermo restando l'incremento minimo del 16 per cento, le percentuali di cui al primo e al secondo comma sono ridotte rispettivamente al 20 e al 25 per cento.

Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, quelli per i quali le vigenti norme già prevedono la corresponsione di diritti o di prezzi amministrati e i servizi di trasporto.

Art. 4.

Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16 per cento.

Art. 5.

Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari:

a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 — per la parte destinata dagli enti a spese

di personale e di acquisto di beni e servizi — del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere d.2, d.3, d.4 ed E del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'articolo 24 nel predetto decreto-legge, incrementate del 14 per cento;

b) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtù di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982 nonchè l'ammontare complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

L'attestato di cui al comma precedente dovrà, inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:

a) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;

b) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;

c) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 6.

Alla corresponsione dei trasferimenti di cui al precedente articolo 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982.

L'importo della prima rata viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura uguale alla quarta trimestralità spettante per il 1981.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 31 gennaio 1982.

Art. 7.

I comuni e le province possono impiegare l'avanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, esclusivamente per il finanziamento delle spese correnti relative all'esercizio 1982.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche con riferimento all'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 1981, qualora il conto stesso venga deliberato entro l'anno 1982.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti da reinscrivere in bilancio, nonché di eventuali passività relative ad esercizi pregressi è consentita solo successivamente al 31 ottobre e dopo adozione di apposita deliberazione di assestamento del bilancio con la quale, tra l'altro, si dia atto della sussistenza del requisito del pareggio per la competenza previa verifica e conseguente conferma o rettifica delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Art. 8.

Per l'anno 1982 i comuni e le province non possono prevedere tra le spese correnti le spese di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, a meno che non dipendano da disposizioni di legge o da sentenze.

Le entrate previste nei primi tre titoli del bilancio, ancorchè non originate da cause permanenti, devono essere utilizzate per il finanziamento delle spese correnti, salvo quanto previsto all'ultimo comma.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle maggiori e alle nuove entrate accertate successivamente alla deliberazione del bilancio di previsione.

L'iscrizione in bilancio di spese *una tantum* e l'utilizzazione per altre finalità delle entrate di cui al secondo e terzo comma sono am-

messe solo successivamente al 31 ottobre e previa adozione della deliberazione di cui al terzo comma dell'articolo 7 del presente decreto.

Qualora nel corso dell'esercizio dovesse presentarsi la necessità di effettuare spese *una tantum* che non possono prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio, è ammessa l'iscrizione in bilancio delle spese stesse con utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo di merito dei comitati regionali di controllo con le modalità di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 9.

Nell'anno 1982 i comuni e le province possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.

Qualora le disponibilità liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.

Art. 10.

Gli enti locali che non siano in grado di prevedere in bilancio entrate sufficienti ad assicurare un livello di spesa corrente pari a quello definitivamente impegnato nel 1981, con le detrazioni e con la espansione di cui ai successivi commi, possono iscrivere in bilancio apposita voce di entrata per il raggiungimento di tali livelli di spesa, subordinatamente alla iscrizione delle altre entrate nella misura massima consentita dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese *una tantum*, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, degli ammortamenti e delle spese figurative.

L'espansione di cui al primo comma non può essere superiore al 18 per cento per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti e che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980, determinata ai sensi del successivo articolo 12, inferiore alla media nazionale; al 14 per cento per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980 superiore alla media nazionale; al 17 per cento per gli altri comuni e le province che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980 inferiore alla media nazio-

nale; al 15 per cento per gli altri comuni e le province che abbiano una spesa corrente *pro capite* nel 1980 superiore alla media nazionale.

Al finanziamento dell'entrata di cui al primo comma verrà provveduto a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983 nella misura massima dell'80 per cento dei trasferimenti erariali 1981 a pareggio del bilancio ed a consuntivo da erogare a norma dell'articolo 13.

Per la quota residua verrà provveduto, per l'anno 1983, mediante addizionali straordinarie, secondo le modalità che verranno stabilite con successivi provvedimenti legislativi.

Entro il mese di ottobre 1982, gli enti interessati sono tenuti ad adottare la deliberazione di assestamento del bilancio in occasione della quale l'entrata di cui al primo comma è ridotta dell'importo delle maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, in eccedenza alle previsioni di bilancio. L'entrata stessa è altresì ridotta dell'avanzo della gestione di competenza 1982.

L'erogazione della quota a carico dello Stato è disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno di una dichiarazione attestante i motivi dell'insufficienza d'entrata e le caratteristiche della spequazione esistente, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, corredata dalla deliberazione di assestamento.

L'annullamento della richiesta di trasferimento erariale integrativo effettuata in sede di assestamento al bilancio, rimuove i divieti di cui all'articolo 11 del presente decreto.

Art. 11.

I comuni e le province che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 10, oltre a non poter esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 7 e del quarto comma dell'articolo 8 del presente decreto, non possono procedere alla contrazione di mutui per nuovi investimenti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma i maggiori oneri per le opere in corso di esecuzione non sono considerati nuovi investimenti.

Gli enti locali di cui al primo comma possono deliberare entro il 31 marzo 1982 ulteriori aumenti fino ad un massimo del 50 per cento degli aumenti previsti dagli articoli 20 e 25 del presente decreto.

Art. 12.

Per l'anno 1982, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale con una dotazione di lire 200 miliardi.

Il fondo è ripartito tra i comuni con popolazione sino ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata su base nazionale e per classi di popolazione con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, con le seguenti modalità:

a) la spesa corrente di ciascun comune è desunta dal certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Alla predetta spesa sono aggiunte le somme attribuite a ciascun comune a norma dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Dalla spesa stessa sono detratte:

1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

2) per i comuni terremotati della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963 e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter della legge 15 aprile 1973, n. 94, per i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, nonché per i comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia, della Basilicata e della Campania dichiarati disastri ai sensi delle rispettive disposizioni di legge, le spese per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti per un importo pari ad un terzo dell'ammontare risultante dal predetto certificato finanziario;

b) i comuni, agli effetti del presente articolo, sono suddivisi sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1980, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica nelle seguenti classi: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

Per i comuni del Mezzogiorno la spesa *pro capite* per l'anno 1980 è ridotta del 10 per cento, fatta eccezione per gli enti di cui alla lettera a), punto 2), del precedente comma.

Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla spesa corrente *pro capite* come sopra determinata.

Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettueranno le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1981.

Gli enti locali che non provvedono a deliberare i conti consuntivi relativi all'anno 1981 entro il 31 luglio 1982 perdono il diritto ai trasferimenti statali di cui al primo comma.

Le risultanze del conto consuntivo 1981 devono essere trasmesse al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 agosto 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i quali abbiano richiesto per l'anno 1981 un contributo a pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, superiore al 10 per cento dell'importo delle erogazioni di cui all'articolo 23 del predetto decreto-legge, sono tenuti a sottoporre al giudizio della Corte dei conti, entro 10 giorni dall'avvenuto esame da parte dell'organo regionale di controllo, il conto consuntivo dell'esercizio 1981.

La Corte si pronuncia sulla regolarità del conto entro 8 mesi dalla ricezione ed instaura, ove del caso, le procedure per l'accertamento di responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, dei dipendenti e del tesoriere dell'ente per danni arrecati con dolo o colpa grave direttamente o indirettamente all'equilibrio finanziario o al patrimonio dell'ente o dello Stato.

Dal 16 settembre 1982 sono raddoppiati i turni della prima e della seconda sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti.

Art. 14.

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze nelle contabilità speciali intestate ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, vengono versati ad apposito conto corrente denominato « Ministero dell'interno-Fondo perequativo dei bilanci comunali per l'anno 1982 » da istituirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni e alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati sul conto corrente di cui al precedente comma.

Al predetto conto corrente viene versata, altresì, dal Ministero dell'interno, entro il 30 settembre 1982, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 non attribuiti ai comuni e alle province in applicazione del primo e secondo comma del precedente articolo 13.

Art. 15.

Le disponibilità del conto corrente di cui al precedente articolo 14 vengono ripartite dal Ministero dell'interno secondo i criteri di cui all'articolo 12 tra i comuni con popolazione da 20.0000 abitanti a 99.999 abitanti.

Le relative somme vengono accreditate alle rispettive contabilità speciali aperte presso le tesorerie dello Stato.

Art. 16.

I comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. Le previsioni di entrata devono pareggiare con le previsioni di spesa ivi compresi gli eventuali oneri finanziari.

L'eventuale avanzo riferito ai predetti stanziamenti risultante dal bilancio consuntivo dovrà essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti di eguale natura; il finanziamento dell'eventuale disavanzo dovrà essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.

Alle operazioni di indebitamento a breve e a lungo termine eventualmente occorrenti per il finanziamento delle operazioni di cui al primo comma non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dall'articolo 6, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate sul proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1982, dell'energia elettrica nelle seguenti misure:

a) lire 10 per ogni chilovattora di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 5 per ogni chilovattora di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 500 chilovatt.

L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono all'addizionale di cui al primo comma.

Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1982.

L'addizionale può essere istituita per entrambe le categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), ovvero per la sola categoria di cui alla lettera a).

I comuni che non provvedono ad istituire l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie non possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Art. 18.

Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate nel modo seguente:

del 30 per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 1, 2, 13, 16 e 18 della tariffa contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978;

del 50 per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 15, 17, 20 e 25 della tariffa medesima;

del 100 per cento, quelle di cui ai numeri d'ordine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23 e 24 della tariffa predetta.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Pre-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il numero d'ordine 21 della suindicata tariffa è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa	Note
21	<p>Autorizzazione comunale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche:</p> <p>a) con superficie di vendita fino a 400 metri quadrati:</p> <p>Tassa di rilascio 200.000 Tassa annuale 100.000</p> <p>b) con superficie di vendita superiore a 400 e fino a 1.500 metri quadrati:</p> <p>Tassa di rilascio 400.000 Tassa annuale 200.000</p> <p>c) con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati:</p> <p>Tassa di rilascio 800.000 Tassa annuale 400.000</p>		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Art. 19.

Per l'anno 1982 è istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

Per i comuni delle due ultime classi in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è affidato

in concessione a canone fisso, il canone è maggiorato per l'anno 1982 nella misura del 40 per cento. Nei predetti comuni l'addizionale di cui al primo comma è riscossa dai concessionari con l'obbligo di congruare a fine esercizio gli importi introitati a tale titolo con la maggiorazione del canone, detratto l'aggio di propria spettanza.

In caso di disaccordo sulle modalità del conguaglio, la relativa controversia sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460.

Art. 20.

I comuni singoli o consorziati, per l'anno 1982, devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio; la misura degli aumenti tariffari non potrà, comunque, essere inferiore al 16 per cento e superiore al 50 per cento delle tariffe in vigore per l'anno 1981.

Con decorrenza dall'anno 1982 la istituzione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni è resa obbligatoria per tutti i comuni che abbiano istituito il relativo servizio.

I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, devono assicurare la copertura di almeno il 50 per cento del costo complessivo del servizio.

Nei comuni di cui al precedente comma la denuncia da parte dei contribuenti per l'anno 1982 deve essere presentata entro il 31 luglio 1982.

Nelle deliberazioni previste dal primo e terzo comma devono essere indicati i costi complessivi del servizio in relazione ai quali gli aumenti e le tariffe sono determinati, nonchè il gettito della tassa previsto per l'anno 1982.

Art. 21.

Con deliberazione da adottare entro il 31 marzo 1982 i comuni hanno facoltà di disporre che coloro i quali presentino entro il 30 giugno 1982 la denuncia per il 1982 ai fini dell'applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia, previste dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure incorrano in sanzioni ridotte.

Con la stessa deliberazione i comuni possono disporre che i contribuenti di cui al comma precedente, ai quali non sia stato ancora notificato alcun atto di accertamento alla data di adozione della deliberazione, non siano assoggettati alla suindicata tassa per il periodo antecedente al 1982 o per una parte del periodo stesso.

Art. 22.

Per l'anno 1982 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 23.

Per il finanziamento della costruzione ed ampliamento delle ferrovie metropolitane i comuni di Roma, Milano, Torino e Napoli possono istituire un contributo speciale commisurato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ubicati nel proprio territorio.

La misura del contributo non può eccedere il 50 per cento dell'imposta INVIM dovuta.

Il contributo è istituito con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 1982 e si applica per i presupposti d'imposta verificatisi nel periodo compreso tra il 1° marzo 1982 ed il 31 dicembre 1982.

La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata al Ministero delle finanze entro il 10 febbraio 1982.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi, le prescrizioni e la risoluzione delle controversie concernenti il contributo, nonché per la devoluzione del relativo gettito si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a lire 30 per la parte relativa al servizio di fognatura ed a lire 30 per la parte relativa al servizio di depurazione.

Art. 25.

I diritti previsti dagli articoli 190, 191, 192 e 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, sono aumentati di 10 volte.

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è così modificato:

« La tariffa per il rilascio degli atti di urgenza è fissata in lire 1.000 ».

Il secondo comma dello stesso articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, è soppresso.

Le tasse di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende, stabilite dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, sono elevate a lire 5.000.

E parimenti elevata a lire 5.000 la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I diritti di segreteria indicati nella tabella D allegata alla predetta legge n. 604 del 1962 sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono aumentate di 10 volte;

2) il numero 4) è così sostituito:

« sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime lire 100.000: lire 5.000;

sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 2 milioni: lire 1 per cento;

sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 10 milioni: lire 0,50 per cento;

sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 60 milioni: lire 0,30 per cento;

sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 300 milioni: lire 0,20 per cento;

sull'importo eccedente le lire 300 milioni e sino a lire 1 miliardo: lire 0,10 per cento;

sugli importi eccedenti le lire 1 miliardo e senza limite di valore: lire 0,05 per cento ».

3) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4, allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 1.000;

4) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità, è stabilito in lire 500.

Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1982.

Art. 26.

Per l'anno 1982 le erogazioni alle regioni a statuto ordinario delle quote loro spettanti sul fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verranno effettuate subordinatamente all'integrale utilizzazione da parte delle regioni stesse delle disponibilità esistenti nei conti correnti aperti presso la Tesoreria dello Stato a cui affluiscono le erogazioni stesse.

I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale

dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelievi complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1° ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Art. 27.

In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:

- a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto;
- b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai comuni e dalle province alle aziende di trasporto;
- c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

L'importo di cui alla lettera a) del precedente comma è finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, alle assegnazioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, alle assegnazioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 281. Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera b) del precedente comma è finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 5 del presente decreto e mediante il versamento al fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.

Art. 28.

Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 29.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 30.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 31.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dall'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province

autonome di Trento e Bolzano in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora il complesso delle entrate degli enti di cui al precedente comma per somme sostitutive di tributi soppressi, per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1982 l'importo attribuito per l'anno 1981, incrementato del 16 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi.

Art. 32.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono determinate in misura pari a quelle previste dall'articolo 36 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 33.

Per l'anno 1982 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 232 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: il 15 per cento in quote uguali e l'85 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe, in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, si applicano anche per gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 34.

A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a 1 miliardo: lire 40.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni miliardo di capitale in più.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini stessi.

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una soprattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Art. 35.

I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

- a) atti di società non quotate in borsa, lire 20.000;
- b) atti di società con azioni quotate in borsa, lire 150.000.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, prevista dall'articolo 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, è elevata a lire 5.000.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per ciascun atto da pubblicare nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata riscuotono un diritto fisso secondo le seguenti misure:

- a) atti costitutivi e statuti L. 50.000;
- b) bilanci » 40.000;
- c) altri atti » 20.000.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

Art. 36.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivero nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Art. 37.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), l'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta limitata all'importo indicato al secondo comma del predetto articolo 6; l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 27, lettere *b*) e *c*), resta limitata, rispettivamente, a lire 500 miliardi ed a lire 100 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente articolo 28, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, recante disposizioni fiscali urgenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — ROGNONI
— LA MALFA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA